



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 113/18/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
SWEET CAFE' /RTI S.P.A.
(GU14/1072/2017)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 27 giugno 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*;

VISTA l’istanza della società Sweet Cafè, del 29 maggio 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'istante, titolare del contratto "Mediaset Premium" codice cliente n. 1-14310863***, contesta alla società RTI S.p.A. la trasmissione in chiaro di alcune partite incluse nel "pacchetto Champions".

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato che alcune partite incluse nel "pacchetto Champions" sono state trasmesse in chiaro "senza che ciò fosse menzionato nel contratto".

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto quanto segue:

- i. lo storno delle fatture;
- ii. la corresponsione degli indennizzi;
- iii. il rimborso delle spese legali.

2. La posizione dell'operatore

La società R.T.I. S.p.A., in memorie, in via preliminare ha eccepito l'incompetenza dell'Autorità adita rilevando che, trattandosi di un "utente professionale", la società Sweet Cafè s.r.l. non può qualificarsi "utente finale", ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del *Regolamento*.

Nel merito, l'operatore ha dichiarato di aver adempiuto puntualmente agli impegni contrattuali assunti, tant'è che l'istante *"non si duole della mancata o non regolare erogazione del servizio e dei contenuti televisivi acquistati, né di altri presunti disservizi di ordine amministrativo"*, bensì del fatto che non fosse indicato nel contratto che un soggetto terzo avrebbe trasmesso, tramite le proprie reti televisive, alcune partite del medesimo torneo. La Società ha addotto che tale obbligo di comunicazione *"è del tutto estraneo al nostro ordinamento ed alle specifiche disposizioni del settore delle comunicazioni elettroniche"*, d'altro canto Mediaset Premium non ha mai contrattualmente assunto l'impegno di non consentire che soggetti terzi trasmettessero in chiaro alcune partite della competizione calcistica in discorso, né avrebbe mai potuto assumere verso i propri clienti un ipotetico impegno di tal genere".

Infine, R.T.I. S.p.A. ha concluso rilevando che è onere di chi aderisce ad un contratto ponderare l'acquisto tenendo conto di tutte le condizioni e le eventualità connesse, fermo restando che *"la possibilità di vedere gratuitamente poche delle partite di un torneo non costituisce un'evenienza idonea ad incidere sulla sua scelta di fruire dell'intera manifestazione e degli eventi a latere allestiti dalla fornitrice del servizio"*.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

In via preliminare, non merita accoglimento la censura sollevata dall'operatore circa l'incompetenza dell'Autorità adita, atteso che l'attività professionale svolta dall'utente attiene esclusivamente alla ristorazione e non alla fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica; pertanto, alla luce del consolidato orientamento dell'Autorità, la fattispecie non è sottratta all'ambito applicativo del *Regolamento*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Nel merito, si osserva che, fermo restando il disposto dell'articolo 2, comma 1, del richiamato *Regolamento*, nel caso di specie non risulta violata da parte dell'operatore alcuna disposizione legislativa, né regolamentare, né contrattuale.

Infatti, a carico della Società convenuta non sussiste alcun obbligo di rappresentare all'utente l'eventualità che alcune partite relative alla competizione calcistica riferita al rapporto contrattuale potrebbero essere trasmesse "gratuitamente" su altre reti televisive. Viceversa, nella fase antecedente alla conclusione di un contratto, le parti hanno piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di informarsi in relazione alle circostanze che rendono opportuno o meno l'acquisto della fornitura. Nel caso di specie, l'istante non può addebitare alla controparte l'onere di informarlo su un evento di pubblico dominio del quale avrebbe potuto avere conoscenza, secondo un criterio di ordinaria diligenza, anche nella fase precontrattuale; fermo restando che la possibilità di fruire gratuitamente di alcuni contenuti non esclude, *ex se*, l'interesse a fruire dell'intera manifestazione, nonché degli altri prodotti inclusi nel "*pacchetto Champions*" oggetto della fornitura di cui si discute.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità non accoglie l'istanza della società Sweet Cafè, nei confronti della società RTI S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2018

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi